



Sentenza n. 13 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli

Presidente

dott. Giovanni Natali

Primo Referendario, relatore

dott. Andrea Costa

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti iscritti al **n. 37938** e **n. 37939** del registro di Segreteria, sui

conti giudiziali n. 18421 e n. 22229 resi dal sig. Ruggero Di Foggia

(DFGRGR72C15D643N) in qualità di economo del Comune di Lucera (FG) e

relativi, rispettivamente, al periodo 1.1–31.3.2022 (conto n. 18421) e all'intero

esercizio finanziario 2022 (conto n. 22229);

vista la relazione di deferimento n. 292/2025 e l'allegato verbale del revisore,

depositati in Segreteria il 24.6.2025;

visto il decreto del 26.6.2025 con cui il Presidente Aggiunto della Sezione ha

fissato l'udienza del 22.10.2025 per la trattazione del giudizio;

viste le memorie difensive depositate dal sig. Di Foggia il 30.9.2025;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

uditi, all'udienza del 22.10.2025 svolta con l'assistenza del segretario

dott.ssa Maria Teresa Savino, il relatore dott. Giovanni Natali, il pubblico

ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fernando

	Gallone e l'avv. Alberto Selvaggi, in sostituzione dell'avv. Massimiliano	
	Ghignone, per il sig. Di Foggia; nessuno comparso per il Comune di Lucera;	
	ritenuto in	
	FATTO	
	1. – Il sig. Di Foggia è stato nominato economo del Comune di Lucera con	
	determinazione n. 6 del 18.1.2018 a firma del dirigente <i>pro tempore</i> del Settore	
	Economico-Finanziario.	
	2. Con <u>relazione n. 292 del 24.6.2025</u> , il magistrato istruttore, rilevato che:	
	- il <u>conto giudiziale n. 18421</u> , depositato il 12.6.2022, attiene alla gestione	
	anticipazione piccole spese svolta dal sig. Di Foggia nel periodo compreso tra	
	l'1.1.2022 e il 31.3.2022;	
	- tale conto parziale (primo trimestre 2022) è stato successivamente incluso	
	nel conto giudiziale n. 22229, depositato in data 13.2.2025, presentato dal	
	medesimo economo e afferente all'intero esercizio 2022;	
	ha chiesto al Collegio di:	
	- disporre la riunione dei giudizi sui conti n. 18421 e n. 22229 per ragioni di	
	connessione soggettiva e oggettiva;	
	- dichiarare l'irregolarità del conto giudiziale n. 18421 per violazione del	
	principio generale di annualità della gestione.	
	3. – Con <u>relazione n. 293 del 24.6.2025</u> , il magistrato istruttore ha:	
	- rilevato criticità sia formali (tardivo deposito del conto) sia sostanziali	
	(relative a: compilazione del conto; costituzione e dotazione del fondo	
	economale; anticipazioni straordinarie; spese economali) in merito al <u>conto</u>	
	<u>giudiziale n. 22229</u> , depositato il 13.2.2025 e attinente alla gestione	
	anticipazione piccole spese svolta dal citato economo nell'esercizio finanziario	
	2	

	2022;	
	- chiesto, previa riunione del giudizio con quello avente a oggetto il conto	
	giudiziale n. 18421, di dichiarare l'irregolarità del conto n. 22229, con	
	condanna dell'eonomo alla restituzione al Comune di Lucera della somma di	
	€ 9.645,68 ovvero del differente importo accertato nel giudizio, in ogni caso	
	maggiorata degli interessi e della rivalutazione come per legge fino al	
	pagamento.	
	4. – Con note depositate il 30.9.2025 il sig. Di Foggia ha prodotto memorie <i>ex</i>	
	art. 147, comma 2, del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (codice di giustizia contabile,	
	c.g.c.), con cui ha chiesto di:	
	- in via preliminare, previa riunione degli stessi, dichiarare l'inammissibilità	
	del giudizio relativo al conto n. 18421, dovendosi quest'ultimo ritenere	
	superato e incluso nel conto n. 22229;	
	- nel merito: <i>i)</i> in via principale, accertata e dichiarata l'insussistenza delle	
	irregolarità prospettate, dichiarare la regolarità della gestione nonché il	
	discarico dell'esponente, rigettando la domanda di condanna formulata in	
	relazione al conto n. 22229; <i>ii)</i> in via subordinata e nella denegata ipotesi di	
	declaratoria di irregolarità della gestione, pronunciare il discarico senza	
	addebiti. Con vittoria delle spese di giudizio.	
	5. – All'udienza del 22.10.2025 il rappresentante della Procura, aderendo alla	
	richiesta del magistrato istruttore di disporre la riunione dei giudizi, ha	
	evidenziato il profilo d'irregolarità derivante dalla mancata adozione per	
	l'esercizio 2022 di alcuna determinazione dirigenziale per disporre la	
	costituzione del fondo.	
	Il difensore del sig. Di Foggia, riportandosi agli scritti difensivi, ha insistito	
	3	

per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

1. – In via pregiudiziale il Collegio, attesa la connessione soggettiva e oggettiva dei giudizi, afferenti a conti giudiziali aventi per oggetto la gestione riferita al medesimo esercizio (2022), ne dispone la riunione.

2. – Violazione del principio generale di annualità della gestione.

2.1 – Per il magistrato istruttore, il conto giudiziale n. 18421, essendo relativo all'anticipazione piccole spese svolta dall'economo nel periodo compreso tra l'1.1.2022 e il 31.3.2022 e ancorché successivamente incluso nel conto n. 22229 (affidente all'intero esercizio 2022), sarebbe irregolare per violazione del principio generale di annualità della gestione.

2.2 – Sul punto l'economo ha rappresentato:

- di avere sempre reso la rendicontazione con cadenza sia trimestrale sia annuale; ciò in linea con il Regolamento comunale per il servizio di economato (approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2019) che all'art. 14 (*«Rendiconto della gestione»*) così dispone: *«1. Con cadenza trimestrale l'Economo deve produrre la rendicontazione delle spese ed a fine di ogni esercizio finanziario deve rimettere il conto dell'intera gestione al dirigente del Settore Economico-Finanziario per ottenere la giusta parificazione. 2. Il rendiconto trimestrale è presentato al dirigente del Settore Economico-Finanziario [...] Il rendiconto è ammesso a discarico una volta che ne è stata riconosciuta la regolarità da parte del dirigente»;*

- che la rendicontazione delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 è stata resa con nota prot. 15033 del 31.3.2022, quella annuale con nota prot. 495 del

	3.1.2023;	
	- che inconferente sarebbe il richiamo (operato nella relazione del magistrato istruttore) alla sentenza della Corte dei conti, Sez. giur. reg. Piemonte, n. 70/2024, in cui è stato censurato il fatto che <i>«Il conto [...], pur riguardando l'esercizio 2018, espone la gestione del quarto trimestre dell'esercizio precedente (2017), nonché quella dei primi tre trimestri 2018, rinviando conseguentemente al conto successivo (2019) la resa della gestione del quarto e ultimo trimestre 2018»</i> : nel caso di specie, non verrebbe in rilievo un conto reso con riferimento ad altro esercizio, né si porrebbe la problematica di dover <i>«prendere in esame due conti giudiziali»</i> ;	
	- che in ogni caso, la violazione contestata non potrebbe ritenersi sussistente, essendo stato pacificamente reso il conto annuale.	
	2.3 – In base all'art. 233 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Tuel), <i>«Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto»</i> (comma 1).	
	La disposizione di legge codifica, con riferimento ai conti degli agenti contabili interni degli enti locali, il principio di annualità della gestione e della relativa rendicontazione.	
	Ciò posto, la previsione regolamentare che impone una rendicontazione (anche) trimestrale, ha valenza circoscritta ai rapporti interni al Comune di Lucera e mira all'evidenza a consentire un controllo di tipo concomitante sulla gestione economica.	
	5	

Per converso, il conto a cui fa riferimento l'art. 233 Tuel è solo e soltanto quello annuale ed è quest'ultimo che deve essere reso dall'agente contabile, parificato dal funzionario individuato dall'amministrazione e da questa depositato presso la competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

In proposito, è stato condivisibilmente chiarito che *«La violazione del principio di annualità, che deve rigorosamente caratterizzare le gestioni contabili pubbliche, a salvaguardia del generale principio del buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97, secondo comma, Cost.) e al fine di garantire l'ordinata e trasparente sequenza delle gestioni nonché l'irretrattabilità delle relative contabilità alla chiusura degli esercizi (cfr. le sentenze di questa Sezione giurisdizionale n. 140 e n. 141/2023; n. 14 e n. 15/2024), se nella fattispecie non ha prodotto alcun concreto detrimento per l'ente in questione, si risolve peraltro, di per sé, in un impedimento ad una pronuncia di regolarità formale del conto»* (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Piemonte, sent. n. 70/2024).

Pertanto, in considerazione della incompleta e parziale rendicontazione in esame e non assumendo rilievo la circostanza che la stessa sia stata inclusa nel conto (n. 2229) relativo all'intera annualità 2022, successivamente depositato, occorre dichiarare l'irregolarità del conto n. 18421 per violazione del principio generale di annualità della gestione.

3. Tardivo deposito del conto presso la Sezione.

Come rilevato con la relazione di deferimento, il conto – benché reso nel rispetto dei termini di legge, redatto su schema conforme al modello n. 23 approvato con il d.P.R. 31.1.1996, n. 194 e regolarmente parificato – è stato

	depositato tardivamente dal Comune: a fronte dell'approvazione del	
	rendiconto per l'anno 2022 avvenuto con delibera C.C. n. 14 del 29.4.2023, il	
	deposito del conto è intervenuto il 13.2.2025, dunque ben oltre i 60 giorni	
	dall'approvazione del rendiconto prescritti dal citato art. 233, comma 1, Tuel.	
	Ciò posto, il Collegio non può che dichiarare l'irregolarità del conto anche	
	sotto il profilo considerato.	
	4. <u>Compilazione del conto.</u>	
	4.1 – In sede istruttoria è stato rilevato che nel conto manca l'annotazione	
	degli estremi delle determinazioni periodiche di scarico; in proposito il	
	Comune di Lucera ha precisato di aver adottato siffatte determinazioni solo	
	relativamente alle spese del primo e quarto trimestre 2022 (trasmettendo i	
	relativi provvedimenti); tale circostanza integrerebbe una violazione	
	dell'art. 14 del Regolamento comunale per il servizio di economato,	
	contemplante la rendicontazione trimestrale delle spese da parte dell'economo	
	al fine della ammissione a scarico.	
	4.2 – Sul punto l'economo ha evidenziato:	
	- di rendere periodicamente il conto della gestione al dirigente del Servizio	
	finanziario che, previa verifica dello stesso, adotta la determinazione di	
	scarico, atto imputabile solo al citato dirigente; pertanto, la mancata	
	adozione, da parte del Comune, delle determinazioni di scarico relative al	
	secondo e terzo trimestre 2022 non sarebbe a lui imputabile, anche tenuto conto	
	che il conto annuale è stato reso nei termini di legge;	
	- che il <i>software</i> di gestione della procedura prevede, contestualmente alla	
	chiusura periodica, l'emissione dei mandati di pagamento per il rimborso delle	
	spese economali; con la determina di scarico adottata successivamente dal	
	7	

	dirigente del Servizio finanziario viene dato atto dell'avvenuta emissione dei	
	mandati a favore dell'economo;	
	- che il conto economale relativo all'esercizio 2022 risulta, in ogni caso,	
	approvato con determinazione dirigenziale n. 9 del 18.1.2023.	
	4.3 – Le argomentazioni difensive non consentono di superare il rilievo.	
	Nondimeno, tenuto conto dell'approvazione del rendiconto dell'intero	
	esercizio 2022 (in cui si dà atto che <i>«le spese sostenute, già pre-impegnate,</i>	
	<i>sono state regolarmente autorizzate e documentate con quietanza dai</i>	
	<i>beneficiari»</i>), l'irregolarità derivante dal mancato scarico delle	
	rendicontazioni intermedie relative al secondo e terzo trimestre dell'esercizio	
	(e alla conseguente mancata annotazione nel conto degli estremi delle relative	
	determinazioni) assume carattere formale.	
	5. Costituzione e dotazione del fondo economale.	
	5.1 – In virtù dell'art. 5 del Regolamento comunale per il servizio di	
	economato, al fine di provvedere alle <i>«spese minute ed urgenti»</i> (più	
	dettagliatamente indicate nell'art. 6) all'economo è attribuita, all'inizio di	
	ciascun anno, <i>«anche mediante determinazione del Dirigente del Settore</i>	
	<i>Economico-Finanziario»</i> , un'anticipazione suscettibile di integrazione	
	periodica.	
	Per il 2022 <i>«Non è stata adottata alcuna determinazione dirigenziale per</i>	
	<i>disporre le anticipazioni, ma sono stati emessi solo i mandati di pagamento»</i>	
	(nota del dirigente del Settore Economico-Finanziario, acquisita al prot. Cdc	
	n. 1056 del 14.5.2025).	
	Inoltre, a fronte di un fondo economale complessivamente pari a € 17.000,00	
	(nei limiti della previsione assestata, indicata nei mandati di pagamento), le	
	8	

	spese sostenute (e trimestralmente rimborsate) sono state pari a € 16.451,75,	
	con un avanzo della gestione di € 548,25 non rendicontato.	
	5.2 – Per il sig. Di Foggia, la <i>mancata attribuzione di un’anticipazione</i>	
	<i>all’inizio dell’esercizio</i> integrerebbe un’omissione a lui non addebitabile.	
	Al contempo, subordinare l’azione dell’economo alla previa emanazione di un	
	simile provvedimento porrebbe, in caso di persistente inerzia del competente	
	organo, criticità nel funzionamento di un servizio necessario al buon	
	andamento dell’Ente.	
	Infine, la formulazione ambigua della disposizione regolamentare (che fa	
	referimento alla costituzione « <i>anche mediante determinazione del dirigente del</i>	
	<i>Settore Economico-Finanziario</i> ») aprirebbe alla possibilità di modalità	
	differenti di dotazione del fondo come quella in concreto adottata (emissione	
	di mandati di pagamento a valere sulle partite di giro).	
	Non condivisibile sarebbe poi l’assunto relativo alla <i>mancata rendicontazione</i>	
	<i>dell’avanzo di gestione</i> (€ 548,25).	
	Tale rendicontazione risulterebbe dalla nota prot. n. 495 del 3.1.2023 (con cui	
	l’economo ha trasmesso il conto al Comune), che darebbe atto delle	
	anticipazioni e delle relative restituzioni, comprensive del predetto importo	
	(« <i>mandato anticipazione economale di € 12.500,00 del 11/01/22 + € 2.500,00</i>	
	<i>del 11/01/22 su carta di credito ricaricabile economale + € 2.000,00 del</i>	
	<i>05/12/22, contabili di restituzione anticipazione economale per un importo</i>	
	<i>complessivo di € 17.000,00 (€ 12.073,49 del 28/12/22 da conto corrente</i>	
	<i>economale + € 1.182,17 del 28/12/22 da cassa contante + € 3.744,34 da</i>	
	<i>chiusura rendicontazione IV trimestre con mandati da 3882 a 3886 del</i>	
	<i>28/12/22 effettuati direttamente sulla tesoreria</i>)»).	
	9	

	La rendicontazione in questione sarebbe altresì documentata nel conto annuale	
	allegato alla predetta nota, al n. ordine 279 (<i>«rimborso anticipazione per il</i>	
	<i>servizio economato (A COPERTURA)»</i>); ordinativo di incasso dell’Ente	
	n. 2965 del 31.12.2025), per € 17.000,00 in restituzione, che risulterebbe così	
	composto:	
	- <i>giacenza cassa contante economale a fine anno (dei quali € 548,25 per</i>	
	<i>somme non spese)</i> : € 1.182,17;	
	- <i>giacenza conto corrente economale a fine anno</i> : € 12.073,49;	
	- <i>importo spese economali sostenute nel IV trimestre 2022</i> : € 3.744,34;	
	- <i>totale somme restituite</i> : € 17.000,00.	
	5.3 – Di recente questa Sezione ha avuto modo di osservare che <i>«la mera</i>	
	<i>emissione di mandati di pagamento per costituire l’anticipazione – [...], non</i>	
	<i>previamente autorizzati da una apposita delibera di Giunta, ovvero da una</i>	
	<i>determinazione del competente funzionario, o quantomeno da uno</i>	
	<i>stanziamento nel PEG – si pone in netto contrasto con la necessità che la</i>	
	<i>gestione del servizio economale sia adeguatamente procedimentalizzata</i>	
	<i>affinché siano sempre garantiti: (i) l’esatta contabilizzazione in bilancio; (ii)</i>	
	<i>la correttezza delle operazioni di reintegro della cassa; (iii) il rispetto delle</i>	
	<i>regole che disciplinano l’imputazione del fondo negli appositi capitoli di</i>	
	<i>bilancio»</i> (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Puglia, sent. n. 20/2024).	
	Le richiamate esigenze di formalizzazione impongono di annettere alla	
	previsione regolamentare comunale, che facoltizza la costituzione del fondo	
	economale <i>«anche mediante determinazione del dirigente del Settore</i>	
	<i>Economico-Finanziario»</i> , un significato tale per cui la ridetta costituzione deve	
	avvenire attraverso puntuali determinazioni giuridico-amministrative e/o	
	10	

	documenti di programmazione economico-finanziaria e non mediante meri	
	mandati di pagamento.	
	Il conto chiude formalmente in pareggio perché nella sezione <i>«Anticipazioni e rimborsi periodici»</i> l'economo ha indicato la somma algebrica tra il totale delle	
	anticipazioni ricevute (€ 17.000,00), quello dei rimborsi delle spese sostenute	
	nell'esercizio (€ 16.451,75) e quello delle anticipazioni riversate all'Ente	
	(- € 17.000,00). Annullandosi i dati relativi alle anticipazioni, il totale dei	
	rimborsi riportato nella sezione <i>«Anticipazioni e rimborsi periodici»</i> non	
	poteva che risultare pari a quello delle spese, riportate nella sezione	
	<i>«Versamento in tesoreria»</i> .	
	Una corretta compilazione del conto avrebbe richiesto che nella prima sezione	
	(<i>«Anticipazioni e rimborsi periodici»</i>) fosse riportato il totale delle entrate e,	
	quindi, delle anticipazioni ricevute per la costituzione del fondo economale e	
	dei rimborsi, con la rendicontazione della restituzione della anticipazione nella	
	sezione <i>«Versamento in tesoreria»</i> e la conseguente indicazione, in tale ultima	
	sezione, anche dell'avanzo della gestione e della reversale di incasso attestante	
	il versamento del residuo attivo in tesoreria.	
	Tuttavia, tale impropria rendicontazione non ha comportato alcun ammanco	
	per il Comune di Lucera, dal momento che l'economo ha restituito all'Ente	
	l'intera anticipazione ricevuta (€ 17.000,00), comprensiva del residuo attivo	
	della gestione, come risulta dall'ordinativo di incasso n. 2965 del 31.12.2022.	
	6. <u>Anticipazioni straordinarie.</u>	
	6.1 – L'art. 3, comma 3, del Regolamento comunale per il servizio di	
	economato prevede che <i>«I dirigenti dell'Ente possono autorizzare, con</i>	
	<i>apposita determinazione, anticipazioni specifiche in favore dell'economo in</i>	

	<i>occasioni di particolari esigenze o ricorrenze, che richiedano urgenza e</i>	
	<i>speditezza dei pagamenti [...]».</i>	
	Nel 2022 sono state disposte anticipazioni straordinarie in favore	
	dell'economo; segnatamente:	
	a) determinazione n. 131 del 26.5.2022 a firma del dirigente del Servizio	
	elettorale, con cui è stato disposto un fondo cassa di € 500,00 <i>«per sostenere</i>	
	<i>le spese minute di funzionamento del Servizio Elettorale, di pronto intervento,</i>	
	<i>postali ed altro»</i> in occasione delle consultazioni referendarie del 12.6.2022;	
	b) determinazione n. 218 dell'1.9.2022 a firma del dirigente del Servizio	
	elettorale, con cui è stato disposto un fondo cassa di € 500,00 per le medesime	
	finalità della precedente determinazione in occasione delle consultazioni per	
	l'elezione dei membri di Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica	
	del 25.9.2022.	
	Tali anticipazioni straordinarie non risultano riportate nel conto giudiziale;	
	analogamente non sono rendicontate le spese conseguenti, per le quali, inoltre,	
	non è stato emesso alcun buono economale.	
	Le spese effettuate sono in linea con le previsioni regolamentari e appaiono,	
	<i>prima facie</i> , inerenti alle finalità istituzionali dell'Ente; tuttavia, si tratterebbe	
	di spese prevedibili e programmabili, in ragione della conoscibilità degli eventi	
	a cui erano collegate (consultazioni referendarie ed elezioni politiche), le cui	
	date di svolgimento sono state rese note con pubblicazione sulla Gazzetta	
	Ufficiale della Repubblica Italiana.	
	Le spese sostenute in occasione delle consultazioni referendarie del 12.6.2022	
	sono state pari a complessivi € 498,00; l'economo ha riversato all'Ente il	
	residuo attivo (€ 2,00) con bonifico del 30.8.2022, contestualmente alla	
	12	

		presentazione del rendiconto.	
		Sarebbero risultate correate da idonea documentazione giustificativa spese per € 138,00. Diversamente, l'ulteriore spesa di € 360,00 per l'acquisto di «cartoni per servizio elettorale» è corredata da uno scontrino c.d. non parlante che non consentirebbe di verificare la tipologia dei prodotti acquistati.	
		Le spese sostenute in occasione delle elezioni politiche del 25.09.2022 sono state, invece, pari a € 336,40. Anche in questa circostanza l'economo ha restituito al Comune di Lucera il saldo residuo (€ 163,60) con bonifico disposto il 16.12.2022, contestualmente alla rendicontazione.	
		Sarebbero risultate correate da idonea documentazione giustificativa spese per € 98,40; diversamente, gli scontrini allegati per giustificare l'ulteriore spesa di € 238,00 sono del tipo c.d. non parlante (si tratta della spesa di € 63,00 per «materiale edile» a fronte di una richiesta di acquisto di «pittura e pennelli»; di € 15,00 per il richiesto acquisto di «n. 10 pennarelli» laddove sullo scontrino si legge la generica voce «reparto»; di € 160,00 per «reparto I» in seguito a richiesta di fornitura di n. 2 toner per stampanti).	
		6.2 – Nelle sue memorie difensive il sig. Di Foggia ha sostenuto che:	
		- la scelta di non riportare le anticipazioni straordinarie e le relative spese nel conto sarebbe stata dettata dalla natura delle stesse (correlata con il funzionamento del servizio elettorale) e dalla considerazione che si tratta di spese oggetto di rimborso ai Comuni da parte della Prefettura, a seguito di specifica rendicontazione (regolarmente effettuata entro i termini previsti);	
		- le spese in questione sono state sostenute a seguito di apposite richieste formali della dirigente dell'ufficio elettorale dell'Ente e fatte oggetto di apposita rendicontazione finale al medesimo ufficio da parte dell'economo;	
		13	

	- ordinariamente, l'anticipazione economale viene disposta sulle partite di giro e solo con l'emissione dei buoni economali viene impegnata la spesa sui relativi capitoli, laddove i mandati vengono emessi in sede di chiusura economale periodica; per contro, con le determinazioni dirigenziali con cui sono state disposte le anticipazioni straordinarie è stata contestualmente impegnata e liquidata la somma di € 500,00, nonché emesso il relativo mandato dal dirigente competente, direttamente sul capitolo di spesa n. 1006/54 <i>«spese per elezioni referendarie, politiche ed europee - acquisto di beni»</i> , come attestato dalle determinazioni nn. 131/2022, 193/2022, 218/2022 e 222/2022 versate in atti; pertanto, non sarebbe stato possibile, anche dal punto di vista tecnico, gestire le spese nel conto economale, poiché in fase di emissione del buono, per ogni spesa richiesta dall'ufficio elettorale, l'impegno di spesa risultava già esaurito;	
	- si tratterebbe poi di spese la cui necessità non può essere posta in dubbio, interessando un servizio caratterizzato da primaria importanza;	
	- infine, circa la presenza di scontrini cc.dd. non parlanti, le spese sono state sostenute e non risulta contestata, dal competente dirigente, l'omessa fornitura dei beni oggetto di spesa. Anche la tipologia di beni acquistati (non stravaganti), il cui costo indicativo di mercato sarebbe agevolmente desumibile (trattandosi di beni del tutto ordinari), consentirebbe di rilevare la congruità delle spese in contestazione rispetto ai beni oggetto della fornitura.	
	6.3 – Il Collegio prende atto delle argomentazioni invocate a sostegno della distinta rendicontazione delle anticipazioni straordinarie e delle relative spese. Circa le spese corredate da scontrini cc.dd. non parlanti, il Collegio, pur nella consapevolezza che, soprattutto nel caso di spese minute effettuate in piccoli	
	14	

esercizi commerciali, il rilascio di scontrini non parlanti può risultare frequente, deve dichiarare l'irregolarità del conto *in parte qua*, anche in vista dell'adozione, da parte dell'Ente civico, di misure correttive volte all'individuazione di esercizi commerciali dotati di strumentazione adeguata al rilascio di scontrini parlanti ovvero disponibili all'emissione di fattura fiscale.

Ciò posto, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare, con argomentazioni che il Collegio condivide, che *«la confermata irregolarità non appare comunque sufficiente a fondare l'eventuale addebito delle spese sostenute in assenza di previa autorizzazione, nella misura in cui l'esame della documentazione complessiva versata in atti consente di dare per provato, sia pure in via presuntiva ex art. 2729 c.c., l'effettivo acquisto a vantaggio dell'Ente pubblico dei beni in questione attraverso l'incrocio dei dati risultanti dai contenuti dei documenti fiscali agli atti e delle domande di acquisto provenienti dagli uffici, tenuto altresì conto della riscontrata compatibilità del bene richiesto e/o autorizzato con la tipologia merceologica trattata dall'esercizio commerciale che ha rilasciato il documento fiscale e del prezzo pagato, grosso modo corrispondente al valore del bene, nonché dell'astratta coerenza tra il bene acquistato e le finalità istituzionali dell'Ente»* (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Molise, sent. n. 5/2022, richiamata anche da Sez. giur. reg. Puglia, sentt. nn. 239 e 240/2025); circostanze ricorrenti con riferimento ai beni oggetto degli scontrini non parlanti contestati.

7. Spese economali.

7.1 – Sarebbero state eseguite spese, astrattamente sussumibili nell'alveo di quelle necessarie a far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici, non

	qualificabili come « <i>minute ed urgenti</i> » e che avrebbero potuto formare oggetto	
	di ordinario procedimento di spesa.	
	È il caso, per esempio, delle spese per il pagamento della tassa di proprietà sui	
	veicoli comunali o per la fornitura di manifesti per la promozione di eventi	
	evidentemente programmati da tempo, nonché per il rinnovo dei certificati di	
	validità dei kit di firma digitale di dirigenti e dipendenti comunali.	
	Inoltre, nella maggior parte dei casi, gli scontrini allegati sono del tipo c.d. non	
	parlante ovvero riportano generiche voci come « <i>ferramenta</i> », « <i>reparto</i> »,	
	« <i>materiale edile</i> ».	
	Si tratta delle spese portate dai buoni economici nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12,	
	13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41,	
	42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74	
	(per € 35,20), 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 102,	
	110, 111, 112, 114, 115, 119, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135,	
	136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 154, 155, 156, 159,	
	161, 162, 163, 165, 166, 171, 173, 174, 175, 178, 181, 188, 190, 192, 193, 195,	
	197, 199, 200, 201, 202, 211, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 227,	
	232, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 252,	
	254, 255, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 266, 268, 270, 5 271, 272, 273, 274,	
	276, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 290, 291 (per € 7,70); 292,	
	293, 294, 295, 298, 300, 301, 304, per complessivi € 7.892,88.	
	Analogamente, inidonea sarebbe la documentazione giustificativa allegata alle	
	spese per il lavaggio o interventi di manutenzione di autovetture di proprietà	
	comunale, i cui scontrini riportano la descrizione « <i>lavaggio auto</i> » o « <i>accessori</i>	
	<i>e ricambi</i> », senza alcuna indicazione del numero di targa del veicolo; si tratta	
	16	

	dei buoni economali nn. 14, 43, 49, 50, 54, 84, 113, 116, 120, 121, 122, 124,	
	157, 158, 179, 180, 183, 191, 196, 198, 212, 223 (scontrino con descrizione	
	«tappezzeria»), 229, 231, 253, 254, per complessivi € 891,50.	
	Ancora, manca la documentazione giustificativa per la spesa di € 15,00: il	
	buono economale n. 223/2022 risulta rendicontato con una spesa di € 75,00,	
	mentre allo stesso è allegato uno scontrino per una spesa di € 60,00.	
	Circa la spesa di € 200,00, di cui al buono economale n. 27/2022, per l’acquisto	
	di due telefoni cellulari e due schede sim, si tratterebbe di spese non previste	
	dal Regolamento comunale per il servizio di economato e non sarebbero	
	indicati i destinatari dei beni e i presupposti normativi alla base dell’acquisto.	
	Infine, con il buono economale n. 74/2022 sono state rimborsate spese, pari a	
	complessivi € 48,30, eseguite nell’esercizio finanziario precedente: si tratta di	
	spese per l’acquisto di alimenti per cani ospitati nello stallo della vecchia sede	
	degli uffici dei servizi sociali, come da scontrini n. 0781-0006 del 17.12.2021	
	(€ 29,80) e n. 0790-0007 del 27.12.2021 (€ 18,50).	
	7.2 – Con riferimento alla contestazione concernente la <i>non riconducibilità di</i>	
	<i>talune spese alle finalità del fondo economale</i> (in quanto deputato alle sole	
	spese minute e urgenti), l’economo ha rappresentato di aver inviato a tutti i	
	dirigenti dell'Ente apposita nota prot. 41670 del 19.9.2023 (nella quale si rinvia	
	alla precedente nota n. 26566/2017 e alle successive comunicazioni verbali),	
	per:	
	- richiamare l’attenzione sul fatto che <i>«la cassa economale è utilizzabile</i>	
	<i>esclusivamente a fronte di spese aventi natura episodica, necessarie ed</i>	
	<i>urgenti, di piccola entità, imprevedibili, non preventivabili ovvero non di</i>	
	<i>agevole programmabilità, spese improcrastinabili necessarie a scongiurare</i>	
	17	

	<i>un danno all'Ente, che presuppongono - per la peculiarità della prestazione -</i>	
	<i>il pagamento in contanti»;</i>	
	<i>- stigmatizzare il «ricorso eccessivo ed improprio a tale strumento, in</i>	
	<i>relazione anche a spese che debbono invece essere oggetto di programmazione</i>	
	<i>ed essere sostenute attraverso le procedure ordinarie di acquisizione di beni e</i>	
	<i>servizi».</i>	
	L'iniziativa avrebbe conseguito risultati positivi, posto che il ricorso a spese	
	economali si sarebbe notevolmente ridotto (€ 16.451,75 nel 2022; € 9.625,85	
	nel 2023; € 5.020,71 nel 2024; € 1.087,94 nel primo semestre del 2025).	
	In ogni caso, l'assenza di programmazione di tali spese non potrebbe	
	ragionevolmente essere addebitata all'economo ma solo all'organo gestorio.	
	Quanto ai rilievi concernenti le singole voci di spesa e i relativi giustificativi,	
	è stato in primo luogo rappresentato che i buoni nn. 15, 24, 28, 29, 41, 42, 44,	
	46, 52 e 79/2022 recano scontrini parlanti.	
	Quanto ai buoni non muniti di scontrini parlanti, l'art. 7, comma 6, del	
	Regolamento comunale per il servizio di economato non contemplerebbe tale	
	specificata modalità di giustificazione, limitandosi a prevedere che «L'economo	
	dispone il rimborso solo agli esiti della verifica dei giustificativi di spesa	
	presentati. A tal fine sono ammessi al pagamento o al rimborso, nel rispetto	
	della vigente normativa, gli scontrini o le ricevute fiscali o comunque qualsiasi	
	altra certificazione regolare ai fini fiscali».	
	È stato poi richiamato quell'orientamento della giurisprudenza contabile che,	
	nel ritenere ammissibile a giustificazione della spesa documentazione non	
	rituale, richiede che da tale documentazione debbano desumersi le ragioni della	
	spesa e l'utilità per l'Ente e, quindi, debba potersi identificare quantomeno il	
	18	

	bene o il servizio acquistato (Sez. giur. reg. Veneto, sent. n. 50/2023).	
	Tali elementi sarebbero desumibili dalla documentazione giustificativa	
	depositata a corredo del conto in esame: infatti, gli scontrini, anche non	
	parlanti, sarebbero sempre stati accompagnati da una richiesta formale di	
	effettuazione della spesa a firma dei dirigenti degli uffici competenti e non	
	sarebbero mai state documentate contestazioni da parte di questi ultimi circa la	
	mancata effettuazione della spesa.	
	Infine, sono state svolte considerazioni in merito a talune specifiche spese;	
	segnatamente, è stato evidenziato che:	
	- per il buono economale n. 223/2022 (in cui risulta una richiesta per € 75,00	
	per il lavaggio di n. 6 autovetture della Polizia locale e una spesa economale	
	contabilizzata per il medesimo importo, a fronte dello scontrino fiscale allegato	
	al buono per € 60,00), al fine di giustificare la differenza fra i citati importi è	
	stata prospettata l'ipotesi che al lavaggio inizialmente previsto delle n. 6	
	autovetture sia stata aggiunta la sanificazione per uno o più mezzi, senza	
	tuttavia aggiornare la richiesta e senza che venisse consegnato il relativo	
	scontrino all'economato;	
	- il buono economale n. 74/2022 (rimborso spese per € 48,30 per alimenti per	
	cani, documentate da n. 2 scontrini relativi a dicembre 2021) conteneva anche	
	uno scontrino dell'anno 2022: pertanto, per mero errore, nell'ambito di una	
	gestione più complessa, sarebbero sfuggite le date degli altri 2 scontrini relativi	
	all'esercizio finanziario precedente;	
	- quanto al buono economale n. 27/2022 per € 200,00, avente a oggetto	
	l'acquisto di n. 2 telefoni cellulari e n. 2 schede sim, la spesa è stata richiesta	
	dalla dirigente del II Settore e motivata da esigenze di urgenza e necessità,	
	19	

	essendo finalizzata a effettuare, mediante un'apposita applicazione, la verifica	
	del possesso del c.d. <i>green pass</i> dei cittadini che accedevano agli uffici	
	comunali (in forza dell'art. 3 del d.l. 7.1.2022, n. 1, convertito, con	
	modificazioni, dalla l. 4.3.2022, n. 18); detti telefoni risultano regolarmente	
	consegnati ai dipendenti comunali deputati al controllo della certificazione	
	verde.	
	Peraltro, la tipologia di spesa in esame rientrerebbe tra quelle di cui all'art. 6	
	comma 3, lett. a), del Regolamento economale (<i>«acquisto, riparazione e</i>	
	<i>piccola manutenzione di beni mobili e immobili, macchine ed attrezzature in</i>	
	<i>genere»</i>) o alla lett. k) (<i>«ogni altra spesa urgente, necessaria per il</i>	
	<i>funzionamento degli uffici e servizi dell'ente, per la quale sia indispensabile</i>	
	<i>ed indilazionabile il pagamento in contanti, purché sia effettuata nei limiti di</i>	
	<i>importo sopra indicati»</i>).	
	7.3 – Nel rinviare alle considerazioni svolte <i>sub</i> § 6.3, si evidenzia anche in	
	questa sede che il carattere irrituale della documentazione giustificativa delle	
	spese, quale lo scontrino c.d. non parlante, non esclude che si possa risalire,	
	anche attraverso un criterio di tipo presuntivo, ad accertare la natura della spesa	
	effettuata, ai fini della verifica della sua rispondenza alle finalità istituzionali	
	dell'ente.	
	Ciò posto, per quanto concerne i buoni economali nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12,	
	13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41,	
	42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74	
	(per € 35,20), 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 102,	
	110, 111, 112, 114, 115, 119, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135,	
	136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 154, 155, 156, 159,	
	20	

	161, 162, 163, 165, 166, 171, 173, 174, 175, 178, 181, 188, 190, 192, 193, 195,	
	197, 199, 200, 201, 202, 211, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 227,	
	232, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 252,	
	254, 255, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 266, 268, 270, 5 271, 272, 273, 274,	
	276, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 290, 291 (per € 7,70); 292,	
	293, 294, 295, 298, 300, 301 e 304 (complessivi € 7.892,88), in considerazione	
	delle allegate richieste di fornitura – recanti l’indicazione specifica dei prodotti	
	e servizi richiesti – può concludersi che si tratta di spese che, seppur irregolari	
	per le ragioni sopra esposte, appaiono non produttive di un danno ingiusto per	
	l’Ente, in quanto rispondenti ai suoi interessi istituzionali (sul punto, <i>ex multis</i> ,	
	Corte dei conti, Sez. giur. reg. Puglia, sent. n. 12/2023; Sez. giur. reg. Liguria,	
	sent. n. 140/2014; Sez. giur. reg. Molise, sent. n. 11/2020).	
	Considerazioni analoghe valgono per i buoni economali nn. 14, 43, 49, 50, 54,	
	84, 113, 116, 120, 121, 122, 124, 157, 158, 179, 180, 183, 191, 196, 198, 212,	
	223, 229, 231, 253 e 254 (complessivi € 891,50): sebbene gli scontrini allegati	
	alle spese per il lavaggio o la manutenzione di autovetture comunali rechino	
	descrizioni generiche (es: «lavaggio auto», «accessori e ricambi»), la ragione	
	sociale dell’esercizio commerciale emittente lo scontrino nonché l’indicazione	
	della targa riportata sulle richieste di fornitura del servizio consentono di	
	ritenere verificata l’effettività della spesa sostenuta e la sua inerenza alle	
	finalità perseguite dall’Ente.	
	Con particolare riferimento al buono economale n. 223/2022 (lavaggio di n. 6	
	autovetture della Polizia locale), la coincidenza d’importo fra la spesa richiesta	
	con la fornitura e la spesa economale contabilizzata (€ 75,00), in uno con la	
	plausibilità delle argomentazioni difensive in ordine alla, peraltro esigua,	
	21	

	differenza (€ 15,00) fra detto importo e quello dello scontrino fiscale allegato	
	al buono (€ 60,00), permettono di ritenere la segnalata anomalia inidonea a	
	tradursi in irregolarità inficianti le risultanze del conto.	
	Alla luce delle argomentazioni difensive svolte, le spese sostenute per	
	l'acquisto di due telefoni cellulari e delle relative schede sim (buono	
	economale n. 27/2022 per € 200,00) risultano avere una base giuridica nelle	
	previsioni del Regolamento comunale economale e una congrua	
	giustificazione.	
	Da ultimo, quanto al buono economale n. 74/2022 (relativo a spese per € 48,30	
	per alimenti per cani ospitati nello stallo della vecchia sede dei servizi sociali,	
	documentate da n. 2 scontrini relativi al mese di dicembre 2021), il Collegio	
	rammenta che <i>«la gestione economale è una gestione di cassa in regime di</i>	
	<i>anticipazione e “la stessa deve essere chiusa al 31 dicembre di ogni esercizio</i>	
	<i>e non sono previsti riporti alla gestione successiva dei fondi eventualmente</i>	
	<i>rimasti alla fine dell'esercizio (che vanno, pertanto versati in tesoreria entro</i>	
	<i>il 31 dicembre), né residui attivi e passivi, né operazioni relative a fatti di</i>	
	<i>gestione avvenuti in esercizi diversi da quello cui il conto si riferisce” (cfr.</i>	
	<i>Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 21/2017; Sez. Giur. Liguria, sent.</i>	
	<i>n. 120/2015)»</i> (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Veneto, sent. n. 118/2019).	
	Anche la relativa irregolarità risulta pertanto confermata, sebbene la stessa non	
	dia luogo ad addebito.	
	8. – Sulla scorta delle esposte considerazioni, il Collegio, pur ritenendo che	
	non sussistano a carico del convenuto responsabilità gestionali derivanti da	
	irregolarità sostanziali tali da inficiare le risultanze dei conti <i>de quibus</i> ovvero	
	in grado di incidere sulla veridicità della documentazione prodotta a supporto,	
	22	

	deve evidenziare, come contestato dal magistrato istruttore, alcune	
	significative anomalie che investono la regolarità formale dei conti giudiziali	
	in esame. Segnatamente, occorre dichiarare:	
	- l'irregolarità formale del conto n. 18421 (1.1 – 31.3.2022), per violazione	
	del principio di annualità della gestione;	
	- l'irregolarità formale del conto n. 22229 (1.1 – 31.12.2022), per	
	inosservanza dei termini di legge per il deposito (violazione art. 233 Tuel),	
	mancata adozione delle determinazioni di discarico relative al secondo e terzo	
	trimestre 2022 (violazione dell'art. 14 del Regolamento comunale per il	
	servizio di economato), omessa determinazione dell'ammontare del fondo	
	economale con provvedimento di giunta comunale o del dirigente del settore	
	competente a inizio esercizio (violazione dell'art. 5 del Regolamento comunale	
	per il servizio di economato), irrituale documentazione giustificativa di alcune	
	spese effettuate attingendo alle anticipazioni straordinarie e di alcune spese	
	economali (scontrini del tipo c.d. non parlante), pagamento di spese eseguite	
	nell'esercizio precedente, utilizzo della cassa economale per far fronte a spese	
	non urgenti e comunque prevedibili e programmabili.	
	In assenza di perdite o ammanchi, occorre dichiarare discaricato l'agente	
	contabile/economo sig. Di Foggia.	
	Dalla declaratoria di irregolarità del conto consegue la condanna dell'agente	
	contabile al pagamento delle spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria con	
	nota in margine.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia,	
	definitivamente pronunciando sui giudizi di conto riuniti iscritti al n. 37938 e	
	23	

n. 37939 del registro di Segreteria,

DICHIARA

l'irregolarità, per le ragioni indicate in parte motiva e senza addebiti per l'agente contabile, dei conti giudiziali n. 18421 e n. 2229 presentati dal sig. Ruggero Di Foggia, economo del Comune di Lucera (FG), per la gestione relativa all'esercizio finanziario 2022;

CONDANNA

il sig. Ruggero Di Foggia al pagamento delle spese di giudizio, quali liquidate dalla Segreteria con nota in margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22.10.2025.

L'Estensore

Il Presidente

(Giovanni Natali)

(Alberto Mingarelli)

Depositata in Segreteria in data 26 gennaio 2026

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 176,00.

Il Funzionario

Maria Teresa Savino